



Il divieto di balneazione e lâ??interpretazione abrogante dellâ??art. 2051

Descrizione

Il genitore di un minore, conveniva, davanti al Tribunale di Pescara, il titolare dello stabilimento balneare, per ottenerne il risarcimento dei danni che avrebbe subito suo figlio per essersi leso un piede mentre faceva il bagno nel tratto marino prospiciente a tale stabilimento balneare, a causa dellâ??urto con un manufatto di cemento e ferro sommerso nellâ??acqua e adagiato sul fondo. La vicenda, approdata alla Corte di Cassazione (e decisa con la sentenza del 5 novembre 2025 n. 29182), si conclude con il rigetto della domanda, sulla base dellâ??esistenza, al momento del sinistro, del divieto di balneazione comunicato agli utenti con cartelli visibili infissi nei pressi della battigia, per di piÃ¹ venendo issata la bandiera rossa, anche questa attestante â??una condizione di pericolo impeditiva della balneazioneâ?•.

Il Collegio rileva â?? un poâ?? semplicisticamente- che: â??***non incide, infatti, per quale fine fosse stata vietata la balneazione, essendo ovvio che, se il divieto, realmente esistente e adeguatamente manifestato, fosse stato rispettato, il minore non sarebbe comunque venuto a impattare nel manufatto presente nel fondo, e quindi non avrebbe riportato alcuna conseguente lesione.*** La questione era stata ritualmente sottoposta dallâ??attuale ricorrente, e la Corte territoriale lâ??ha riconosciuta ancora presente nella difesa da lui veicolata nel secondo grado (sentenza, pagina 7), affrontandola espressamente come segue â??Irrilevanteâ?| il divieto di balneazione, imposto per prevenire rischi alla salute a causa dellâ??inquinamento delle acque, peraltro trattandosi di divieto â?? il che Ã?? notorio â?? costantemente ignorato dalla maggior parte dei bagnanti e in ogni caso non idoneo a far configurare la colpa della madre per lâ??occorso, dovuto alla presenza del rottame ferroso in area nella quale si poteva, comunque, camminare senza inalare acqua di mareâ?•. Questa spiegazione motivazionale del rigetto fornita dalla Corte territoriale Ã?? palesemente irragionevole ad avviso di detta Corte, infatti, il divieto non avrebbe avuto alcuna incidenza â?? anche se legittimamente disposto dalla competente AutoritÃ e ben reso noto con cartelli specifici â?? per non essere stato rispettato da molti. Sempre nellâ??ottica del giudice dâ??appello, il divieto non avrebbe valore perchÃ© si potrebbe comunque evitare di â??inalare acqua di mareâ?•. Ã? evidente, dunque, che la motivazione della sentenza impugnata non giunge al minimum costituzionale, poichÃ© si fonda sullâ??asserto, del tutto irragionevole,



che un divieto ritualmente imposto dall'Autorit  competente e correttamente segnalato come sussistente dal titolare dello stabilimento balneare sarebbe tamquam non esset perch  non rispettato da numerose persone, quasi che ci  conducesse ad una sua legittima disapplicazione e quindi verrebbe a scardinare, in ultima analisi   pure questo   stato evidenziato nel motivo   quantomeno l'applicabilit  dell'articolo 1227, secondo comma, c.c. N , poi, ha alcuna pertinenza l'argomento inerente all'inalazione dell'acqua di mare, poich , come la stessa Corte territoriale in sostanza riconosce, il divieto sussisteva di per s , non affiancandosi a un permesso pi  o meno implicito di entrare nell'acqua se chi entrasse avesse intenzione di non inalarela .

La decisione francamente non convince, in quanto il divieto di balneazione, imposto per altri motivi (inquinamento delle acque), non   certamente in grado di allertare l'utenza della presenza di insidie non visibili e non prevedibili. Un conto   che il danneggiato si fosse lamentato delle conseguenze dell'ingestione delle acque contaminate (in quanto il custode avrebbe fatto tutto ci  che era nelle sue possibilit  per informare del pericolo), ma   poco, o nulla, comprensibile che tale divieto sia piegato anche per la copertura di altri tipi di responsabilit  (anche oggettiva). La decisione sembra giustificata solo esclusivamente dall'evidente stigma nei confronti dell'art. 2051 c.c. che ha pervaso la Corte di Cassazione, che approfitta di ogni argomentazione al fine di non procedere all'applicazione dell'istituto. Allora tanto vale obrogare la norma.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

08 Nov 2025